Ma da che l'onorevole Cabrini, egli stesso, in una breve casistica che ha accennato, ha riconosciuto che l'argomento è degno di studio, e non si può, tutto ad un tratto, approvare come se ne approverebbe in astratto, il principio, io debbo dichiarare che accetto assai volentieri la presa in considerazione, con le dovute riserve.

Cabrini. Chiedo di parlare.

Presidente. Per che cosa?

Cabrini. Per rispondere all'onorevole Brunialti.

Presidente. Ma se sono d'accordo!

Cabrini. Rispondo all'onorevole Brunialti osservandogli che noi accettiamo di gran cuore l'augurio che si moltiplichino le istituzioni per dare svago e cultura alle classi operaie.

In quanto alla sua preoccupazione circa il numero dei giorni di festa, noi gli citiamo l'esempio della Svizzera la quale, appunto facendo una legge federale, ebbe ad occuparsi delle molte religioni che nella Svizzera sono, e nella tema che ciascun Cantone dovesse alle feste stabilite dalla Confederazione aggiungere le feste della rispettiva religione, stabilì essa stessa, per regolamento, il numero delle feste da osservarsi e quello da aggiungersi nei Cantoni.

Presidente. Metto a partito di prendere in considerazione questa proposta di legge. Il Governo ha dichiarato di consentire che sia presa in considerazione.

(*La proposta di legge del deputato Cabrini è presa in considerazione*).

Coordinamento del disegno di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Presidente. L'ordine del giorno reca il coordinamento e la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, numero 80, sugli infortuni degli operai sul lavoro.

Invito l'onorevole relatore ad esporre le diverse modificazioni di forma che possono essere introdotte nel disegno di legge.

Gianolio, *relatore*. Non sono molte, nè gravi, neanche come forma, le modificazioni che si debbono introdurre nel disegno di legge.

Debbo avvertire innanzi tutto che, nelle votazioni, vennero designati diversi articoli con la locuzione 7 *bis* o altrimenti. Abbiamo creduto di assegnare a ciascuno articolo il suo numero; il che fa sì che, invece di avere 24 articoli ne abbiamo 28.

Credo inutile di intrattenere la Camera circa alcune modificazioni che la Commissione ha introdotto nel disegno di legge, per virgole spostate di qua e di là. All'articolo 5, lettera *d*, dove si diceva: *interesse commerciale*, ci è parso meglio dire: *interesse alla ragione commerciale*.

All'articolo 7 *bis*, che diventa articolo 8...

Presidente. Permetta, onorevole relatore.

Se non vi sono osservazioni in contrario s'intende approvata questa modificazione.

(*È approvata*).

Gianolio, *relatore*. All'articolo 7 *bis*, che diventa 8, per determinare come si limita la modificazione proposta all'articolo 11 della legge, si fa precedere l'osservazione:

Alla prima parte dell'articolo 11 della legge, è sostituito il seguente: « E poi. »

Presidente. Pongo a partito questa modificazione.

(*È approvata*).

Gianolio, *relatore*. All'articolo 8 *bis*, che diventa 10, invece di *invalidità* si è detto *inabilità* per stare nella locuzione della legge, eppoi invece di dire *ragguagliata alla metà del salario* si è detto *non meno della metà*, altrimenti sarebbe necessario la metà giusta.

Poi, per stare sempre nella terminologia usata dalla legge, anche alla fine del comma abbiamo sostituito un'altra volta la parola *inabilità* ad *invalidità*.

Presidente. Pongo a partito queste modificazioni.

(*Sono approvate*).

Gianolio, *relatore*. Articolo 8 *ter*, che diventa 11: abbiamo messo la parola *Compagnie* perchè questa è la voce sempre usata nella legge; e poi per togliere ogni dubbio (che del resto non esisteva nemmeno) e mettere questo nuovo articolo in correlazione con l'articolo 16 della legge abbiamo aggiunto: « salvo quanto è disposto dall'articolo 17 per le casse e per i sindacati. »

Presidente. Pongo a partito queste modificazioni.

(*Sono approvate*).

Gianolio, *relatore*. Articolo 9 *bis*, che diventa 13. Esso diceva: « quando per la natura del lavoro fosse impossibile far precedere l'assicurazione al suo cominciamento; » potendosi, come ha detto taluno, il cominciamento riferire all'assicurazione e non al lavoro, abbiamo detto: « al cominciamento di esso. »